

Penale Sent. Sez. 6 Num. 45529 Anno 2019

Presidente: MOGINI STEFANO

Relatore: AGLIASTRO MIRELLA

Data Udiienza: 22/02/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) (omissis)

avverso l'ordinanza del 17/7/2018 della Corte di appello di Potenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Potenza con ordinanza del 17/07/2018 dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da (omissis) in relazione alla sentenza emessa il 13/12/2012 dal Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Mesagne, confermata dalla Corte di appello di Lecce. In data 14/06/2018 la Corte di appello invitava l'istante a depositare copia conforme della rettifica di denuncia datata 16/02/2009 richiamata nella richiesta di revisione, documentazione integrativa depositata il 21/06/2018. Con la predetta sentenza (omissis) era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 368 cod. pen. per avere, in concorso con un altro soggetto, presentato in data 14/09/2008 una falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario intestato alla (omissis)

tratto su un conto corrente che era stato chiuso in data 01/08/2008. L'istanza di revisione si fondava sull'allegazione di una "prova nuova" costituita dalla rettifica di denuncia presentata da (omissis) ai Carabinieri in data 17/02/2009. La Corte di appello di Potenza rilevava che la suddetta rettifica di denuncia non costituiva prova nuova in quanto si trattava di un documento già esaminato nella sentenza della Corte di appello di Lecce ed espressamente richiamato a pagina 2 della motivazione con conseguente valutazione di radicale insussistenza dei presupposti di ammissibilità della revisione contemplati dall'art. 630 cod. proc. pen.

2. Ricorre per cassazione (omissis) per il tramite del proprio difensore di fiducia deducendo nullità dell'ordinanza per violazione di legge ai sensi degli artt. 606 comma 1 lett. b), in relazione all'art. 630 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

Il provvedimento che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione si fonda, secondo l'assunto difensivo, sulla valutazione di un documento che è diverso da quello che costituiva la prova nuova sulla quale si fondava l'istanza di revisione.

3. In data 21/01/2019 il Procuratore Generale presso questa Corte (omissis) ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

4. La tesi difensiva è imperniata sul fatto che la Corte di appello avrebbe travisato la rettifica a firma del coimputato con quella del ricorrente, affermando di averla già deliberata nel precedente *decisum*.

5. Questa Corte ritiene che l'istanza di revisione sia palesemente infondata atteso che la rettifica presentata da (omissis) era identica e sovrapponibile a quella presentata il giorno prima dal coimputato, oggetto di valutazione da parte della Corte d'appello di Potenza e non era stata qualificata come "*novum probatorio*".

6. In tema di revisione, la declaratoria di inammissibilità della richiesta per essere le "nuove prove" palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, Imp. D., Rv. 272690-01).

In primo luogo, l'atto di rettifica in questione non può essere valorizzato quale elemento di novità idoneo a rendere ammissibile l'istanza di revisione.

Congruamente, poi, la Corte di appello ha ritenuto, sul piano processuale, tale atto come già vagliato nei confronti del coimputato.

L'ordinanza impugnata ha assolto in pieno il compito demandatole di vagliare l'ammissibilità dell'istanza di revisione sotto il profilo della sua manifesta infondatezza. Quindi correttamente e logicamente la Corte ha preso in considerazione la consistenza dell'atto offerto come "prova nuova" valutandola come indeducibile in rapporto al tipo di reato commesso. Invero, la falsa denuncia va esaminata nel suo contenuto obiettivo e non in base alle rettifiche o alle precisazioni o alle smentite che possono derivare dal pentimento del soggetto attivo o dalle indagini o dall'istruttoria. Ne consegue che il reato può essere escluso soltanto quando la falsa denuncia descriva un fatto assurdo ed inverosimile al punto da non rappresentare neppure inizialmente il pericolo che gli organi della giustizia o della polizia giudiziaria siano costretti ad un controllo dell'attendibilità di essa e siano distolti per ciò dalle loro normali funzioni.

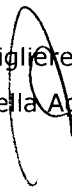
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

P.Q.M.

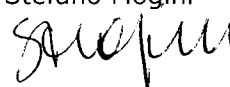
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22/02/2019

Il Consigliere estensore
Mirella Agliastro



Il Presidente
Stefano Mogini



Pubblicato in Tribunale